



Cofinanziato
dall'Unione europea



Ministero della Giustizia



LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Istituzione dei Centri di Giustizia Riparativa CCGR
Procedure, adempimenti, forme di gestione

22 luglio 2025

Dalla Conferenza Nazionale alla determinazione dei LEP

Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa

La conferenza è presieduta dal **Ministro della Giustizia** o da un suo delegato.

Ad essa partecipano:

- Un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma
- Un Sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato da ANCI
- Un rappresentante della Cassa delle ammende
- Sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica



La Conferenza è convocata annualmente dal Ministro della Giustizia e si svolge mediante videoconferenza. Al termine di essa viene redatta una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

Finalità della Conferenza Nazionale

Il Ministero della giustizia, avvalendosi della Conferenza nazionale, provvede al coordinamento nazionale per i servizi della giustizia riparativa esercitando le funzioni di:

- **Programmazione delle risorse**
- **Proposta dei livelli essenziali di prestazione**
- **Monitoraggio dei servizi erogati**

Conferenza locale per la giustizia riparativa

Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la **Conferenza locale per la giustizia riparativa**. La conferenza è convocata e coordinata annualmente dal Ministro della Giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza. All'incontro partecipano, attraverso propri rappresentanti:

- Ministero della Giustizia
- Regioni o Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte d'Appello
- Province o Città metropolitane delle quali si estende il distretto della Corte d'Appello
- Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di corte d'Appello
- Ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa

Protocollo d'intesa

La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti nominati presenti alla Conferenza nazionale, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:

- a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
- b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
- c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

Livelli Essenziali delle Prestazioni LEP



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa.

Rep. atti n. 81/CU del 4 luglio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024:

VISTO l'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a norma del quale i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dallo stesso decreto legislativo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui

I livelli essenziali delle prestazioni in materia di giustizia riparativa sono previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Il provvedimento si compone di cinque articoli:

l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento

l'articolo 2 vengono individuati i centri per la giustizia riparativa e vengono stabilite le relative competenze: commi 2 e 3 viene previsto che la Conferenza locale per la giustizia riparativa di ciascun distretto di Corte d'appello individui uno o più enti locali ai quali affidare l'istituzione e la gestione dei centri di giustizia riparativa di cui all'art. 63 del D.lgs. 150/2022

L'articolo 3 disciplina i «Livelli essenziali nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa

L'articolo 4 riguarda i «Livelli essenziali nello svolgimento dei programmi di giustizia

L'articolo 5 riguarda i «Livelli essenziali nell'esecuzione degli esiti riparativi

Finanziamento

**Dotazione attuale del Fondo per il finanziamento di
interventi in materia di giustizia riparativa:**

€. 9.438.524,00

Finanziamento

Il **Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa** è annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Regioni e Province autonome, Città metropolitane, Province, Comuni e Cassa della Ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

L'impatto sui Comuni

In Italia sono presenti 26 Corti d'appello (più tre distretti extra): Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Trento, Trieste, Torino, Venezia.



Gli Enti Locali devono mettere a disposizione personale, sedi adeguate e attività per la promozione e gestione dei servizi di giustizia riparativa ovvero assicurare l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa.



Grazie per l'attenzione